



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 7 E 8 DELLA L. N. 240/2010

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, (comma 8 del citato articolo 6 della L. 240/2010).
2. Sono previste due diverse modalità procedurali per la valutazione a seconda che la stessa sia finalizzata alla partecipazione alle commissioni di concorso locali (incluse le commissioni per la progressione di carriera del personale accademico e per gli organi di valutazione dei progetti di ricerca) oppure alla partecipazione alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale.
3. La procedura di valutazione riguarda, congiuntamente o separatamente a seconda del carattere locale o nazionale della commissione e conformemente a quanto specificato nei successivi articoli:
 - a. la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, con la modalità prevista dal vigente regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori;
 - b. la verifica dei risultati dell'attività di ricerca, secondo i criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR.

Articolo 2 – Modalità procedurale per la valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alle commissioni di concorso locali

1. Il docente interessato deve presentare istanza al Direttore della Struttura primaria di afferenza, recante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui afferma:
 1. di aver ottenuto valutazione positiva, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, per l'ultimo anno accademico concluso al momento della richiesta;
 2. di aver pubblicato negli ultimi cinque anni almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus (Criterio ANVUR, delibera n. 132/2016);
 3. di possedere i seguenti ulteriori requisiti, distinti per ruolo e per fascia, ai sensi della delibera ANVUR n. 132/2016:
 - a) Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a):

- b) Con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti:
- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
 - II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 - III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 - V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
 - VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - VIII. (solo per i ricercatori) Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
 - IX. (solo per i ricercatori) Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - X. (solo per i ricercatori) Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Alla istanza va allegata copia del report prodotto da IRIS-CINECA sui valori degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN per il settore concorsuale relativo al gruppo scientifico disciplinare di afferenza ai sensi del D.M. n. 639/2024.

La verifica sulla dichiarazione ai fini della valutazione è svolta dal Direttore della Struttura primaria; per il Direttore la verifica è svolta dal Direttore vicario.

Articolo 3 – Modalità procedurali per la valutazione dei professori ordinari ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN)

1. Ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, consiste nella verifica dei risultati dell'attività di ricerca, secondo i criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR.
2. All'avvio della procedura di formazione delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale, il professore ordinario interessato alla partecipazione delle suddette commissioni deve presentare istanza al Direttore della Struttura primaria di afferenza, recante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui afferma di aver pubblicato negli ultimi

cinque anni almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos o Scopus (Criterio ANVUR, delibera 132/2016).

Alla istanza va allegata copia del report prodotto da IRIS-CINECA sui valori degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN, richiesti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.

La verifica sulla dichiarazione ai fini della valutazione è svolta dal Direttore della Struttura primaria; per il Direttore la verifica è svolta dal Direttore vicario.

Articolo 4 – Esito istanze di valutazione

1. A conclusione delle procedure di valutazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, svolte eventualmente anche con il supporto dell'ufficio che detiene il repository d'Ateneo (IRIS) esclusivamente per la verifica della pubblicazione dei prodotti scientifici, il docente riceverà l'esito della valutazione.
2. Le attestazioni di valutazione, qualora positive, valgono fino al 31 dicembre dell'anno della data di rilascio.
3. Le dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati sono oggetto di preventiva verifica secondo le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Ciascun docente è personalmente responsabile di quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
2. I requisiti di ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento sono quelli definiti dalla delibera ANVUR n. 132/2016. In caso di aggiornamento o di diversa deliberazione ANVUR portante requisiti diversi di ricerca finalizzati alla valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, le modalità procedurali si adeguano in automatico alle nuove disposizioni fino a successiva modifica regolamentare.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.